



36493-20

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta da:

MARIASTEFANIA DI TOMASSI
GIACOMO ROCCHI
GIUSEPPE SANTALUCIA
GAETANO DI GIURO
FRANCESCO ALIFFI

- Presidente -

- Relatore -

Sent. n. sez. 3239/2020
CC - 27/11/2020
R.G.N. 19563/2020

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis)

nato a

(omissis)

avverso l'ordinanza del 09/06/2020 del TRIB. SORVEGLIANZA di CAGLIARI

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SANTALUCIA;
lette/sentite le conclusioni del PG

ha detto il cancelliere con voce

11

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di sorveglianza di Cagliari ha rigettato la richiesta di
(omissis) - detenuto in espiazione della pena dell'ergastolo per i reati
di omicidio e di tentato omicidio - di concessione della liberazione condizionale.

Ha rilevato che dal tempo del precedente provvedimento di rigetto di
analoga richiesta, adottato il 16 gennaio 2014, non è mutato il suo atteggiamento
nei confronti dei delitti commessi, pur persistendo la regolarità della condotta e il
rigoroso rispetto delle prescrizioni.

Come allora affermato, il richiedente non si è mai espresso sulla gravità
oggettiva di quanto commesso, non ha mostrato apertura alcuna nei confronti dei
familiari delle vittime, non foss'altro che per esprimere solidarietà, non ha mai
offerto a costoro una somma, sia pure proporzionata all'entità delle sue entrate,
che potesse essere espressione di una concreta volontà riparatoria e riconciliativa.

Mancano dunque elementi che provino il sicuro ravvedimento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di (omissis)
(omissis) che ha articolato più motivi.

2.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione, nella misura in
cui la tecnica argomentativa utilizzata, di motivare *per relationem* al precedente
provvedimento di diniego, ha determinato l'assenza di valutazione critica della
precedente decisione alla luce dei nuovi elementi addotti dalla difesa, in particolare
relativi all'ottima prova data con il periodo trascorso in semilibertà e al fatto che il
percorso di mediazione, richiesto dal ricorrente, non si è attivato per fatti a lui non
imputabili, in quanto determinati dalla contraria volontà dei familiari delle vittime.

2.2. Con il secondo motivo ha dedotto difetto di motivazione sul punto
relativo al rapporto tra sicuro ravvedimento e confessione. Il Tribunale, da un lato,
premette che il sicuro ravvedimento non implica necessariamente l'ammissione
della colpevolezza e può essere dimostrato anche da altri elementi e, dall'altro,
nega la liberazione condizionale valorizzando l'assenza di comportamenti
implicitamente confessori.

2.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge. Il Tribunale
ha ricondotto il sicuro ravvedimento ad atteggiamenti confessori e ha negato
qualsiasi rilevanza alla totale assenza di rischio di recidiva e al grado di
risocializzazione raggiunto dal condannato. In tal modo ha contravvenuto ai più
recenti orientamenti interpretativi della giurisprudenza di legittimità. Anche il
ravvedimento

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento con rinvio.

Considerato in diritto

1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte.

2. Il Tribunale di sorveglianza, per rigettare la domanda di liberazione condizionale ha integralmente richiamato un analogo provvedimento di oltre sei anni antecedente, aggiungendo che, nonostante la regolarità della condotta del detenuto e il rispetto delle prescrizioni, questi non ha mutato l'atteggiamento nei confronti del delitto.

L'accento posto sull'assenza di mutamento di atteggiamento verso il fatto commesso non significa - e sul punto l'astratta doglianza di ricorso è fondata - che si possa pretendere la confessione dal condannato. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, con la richiesta di ravvedimento non si impone la confessione del reato per il quale si è stati condannati e si sta espiando la pena, ma si esprime l'esigenza di "accertare diacronicamente, e non solo con riferimento al presente e al futuro, la serietà di un percorso riabilitativo che non escluda il passato del condannato, segnato da un delitto dal quale non si può prescindere, senza togliere senso e valore allo stesso percorso rieducativo compiuto" - Sez. 1, n. 45042 del 11/07/2014, Minichini, Rv. 261269; v., anche, Sez. 1, n. 13445 del 05/03/2013, Bonzeri, Rv. 255653, secondo cui "ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è necessaria la confessione del condannato, avendo egli diritto di non ammettere le proprie responsabilità pur dovendosi attivare per prendere parte in modo attivo all'opera di rieducazione" - .

Al di là della confessione, il passato e quindi la vicenda oggetto della condanna devono essere criticamente rivisitati, perché solo in tal modo può aversi attestazione di una netta presa di distanza da modelli comportamentali di devianza e la piena adesione a modelli di vita socialmente accettati.

3. Operato questo necessario chiarimento, si osserva che il Tribunale ha ommesso di considerare, ai fini del giudizio di conferma del precedente diniego, alcuni elementi che sono potenzialmente significativi nella verifica sulla sussistenza o meno del ravvedimento.

Il ricorrente adduce, e ve ne è riscontro in atti, di aver dato disponibilità ad intraprendere un percorso di mediazione con le vittime, poi non approfondito per il mancato assenso di costoro. Si consideri, a tal proposito, che la giurisprudenza di legittimità ritiene significativi, per la valutazione delle condizioni per



l'ammissione al beneficio, di atti e comportamenti di concreta apertura e disponibilità relazionale verso i parenti delle vittime, e ciò non necessariamente limitando il campo all'adempimento delle obbligazioni civili da reato che, peraltro, rilevano non in virtù della eliminazione del pregiudizio cagionato, quanto piuttosto per la serietà della revisione critica rispetto alle pregresse scelte criminali - Sez. 5, n. 11331 del 10/12/2019, dep. 2020, Cesarano, Rv. 279041 -.

Rileva poi che nel documento di sintesi dell'*équipe* della Casa circondariale di Cagliari, del 20 marzo 2018, si dà atto che il condannato ha responsabilmente accettato la condanna, ferma la negazione di ogni responsabilità; la formula contenuta nel documento richiamato sembra meritevole di approfondimento onde valutare se si qualifichi per essere indice di distacco criticamente consapevole da una pregressa esperienza criminale.

4. Questi temi sono stati trascurati nella costruzione argomentativa dell'ordinanza impugnata. Il Tribunale non li ha presi in esame e quindi è incorsa in un difetto di motivazione che impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Così deciso in Roma, 27 novembre 2020.

Il consigliere estensore
Giuseppe Santalucia

Il presidente
MariaStefania Di Tomassi

